

Ceggia li 13 Maggio

1941 - XIX

Spett. SOC. AN. BONIFICA " S. Gaetano "

S. GAETANO



In relazione alla stimata Vostra del 13 Marzo c.a. resta convenuto

che Vi obbligate a coltivare a barbabietole zuccherine per produzione di zucchero e di alcole per il corrente anno 1941-XIX, nel podere denominato S. Gaetano situato nel Comune di Caorle Frazione di S. Gaetano una superficie di ettari 87,00 (Ottantasette -----), e di cederci tutto il prodotto, che ci impegnamo a ritirare ed a pagare alle condizioni tutte, nessuna esclusa e modificata, di cui in appresso.

CONDIZIONI

ART. 1. — **Superficie, quantità e merce** — La superficie da coltivarsi a barbabietole zuccherine per produzione di zucchero e di alcole è quella sopraindicata. Le bietole dovranno essere sane.

Il coltivatore dovrà consegnare tutte le barbabietole prodotte sulla superficie fissata nel presente contratto.

ART. 2. — **Sanzioni** — Le eventuali inadempienze relative sia alla superficie da coltivarsi, sia alla consegna di tutte le barbabietole prodotte, saranno passibili delle sanzioni che verranno stabilite dalla A.N.B. e dal C.N.P.Z..

ART. 3. — **Sementi** — Il coltivatore assume l'obbligo di ritirare esclusivamente seme controllato dall'Ente Seme Bietole Zuccherine, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Ente stesso, ed in quantità non inferiore a Kg. 25 per ettaro di superficie impegnata.

Il seme sarà addebitato al coltivatore al prezzo che sarà accertato dall'Ente Seme Bietole Zuccherine.

Ove il coltivatore fosse costretto ad effettuare risemina, purchè non oltre il 30 aprile 1941-XIX, su terreno in precedenza seminato a bietole, il seme occorrente, possibilmente dello stesso tipo distribuito prima, gli sarà fornito alle condizioni che saranno stabilite dall'Ente Seme Bietole Zuccherine.

Il coltivatore all'atto del ritiro del seme, con l'assistenza del rappresentante dell'A.N.B., avrà diritto di prelevare sul seme ritirato, in contraddittorio con la Fabbrica, per delega del produttore, un campione del seme stesso per le analisi di controllo.

Tale campione, che dovrà essere costituito di 200 grammi di seme, verrà suddiviso in tre esemplari, di cui uno rimarrà al coltivatore, uno alla Fabbrica ed il terzo verrà destinato all'analisi di controllo per accertarne il grado di germinabilità, di purezza e di umidità secondo le norme dell'Ente Seme Bietole Zuccherine.

A titolo di rimborso parziale delle spese per la raccolta, spedizione ed analisi dei campioni, che verranno effettuati a cura dell'A.N.B., il richiedente sarà tenuto al versamento all'Ufficio Bieticolo di L. 20,— per ogni campione di cui chiede l'analisi.

ART. 4. — **Prezzo** — Il prezzo per tonnellata di barbabietole in peso netto della polarizzazione media di 13,80 % sarà uguale al 56 % (cinquantasei per cento) del prezzo medio ponderato di ricavo di un quintale di zucchero cristallino, che verrà determinato da una Commissione composta di 5 membri, nominati: due dal C.N.P.Z.; due dalla A.N.B. ed il quinto dai primi quattro, e, in caso di disaccordo, da S.E. il Ministro delle Corporazioni.

Il prezzo medio ponderato di cui sopra sarà quello che la predetta Commissione accerterà con le norme fissate dalla Convenzione cui il presente contratto si riferisce; norme tutte che si intendono qui trascritte come parte integrante del presente contratto. Accertato il prezzo di un quintale di bietole della polarizzazione di gradi 13,80, si dividerà tale prezzo per 13,80 per ottenere il prezzo medio per grado polarimetrico.

Qualora la polarizzazione media generale pagabile di tutte le Fabbriche, indicate in calce alla Convenzione, accertata sulla base dei campioni, risultasse superiore a gradi 13,80, il prezzo per grado polarimetrico sarà uguale al 56 % del prezzo di ricavo di un quintale di zucchero, accertato come sopra, moltiplicato per la percentuale di resa, come dalla seguente tabella:

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI RESA

Polarizzazione media generale di tutte le Fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le Fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le Fabbriche	Percentuale di resa corrispondente	Polarizzazione media generale di tutte le Fabbriche	Percentuale di resa corrispondente
13,80	0,7246	14,70	0,7336	15,60	0,7426	16,50	0,7516
13,90	0,7256	14,80	0,7346	15,70	0,7436	16,60	0,7526
14,00	0,7266	14,90	0,7356	15,80	0,7446	16,70	0,7536
14,10	0,7276	15,00	0,7366	15,90	0,7456	16,80	0,7546
14,20	0,7286	15,10	0,7376	16,00	0,7466	16,90	0,7556
14,30	0,7296	15,20	0,7386	16,10	0,7476	17,00	0,7566
14,40	0,7306	15,30	0,7396	16,20	0,7486	17,10	0,7576
14,50	0,7316	15,40	0,7406	16,30	0,7496	17,20	0,7586
14,60	0,7326	15,50	0,7416	16,40	0,7506	17,30	0,7596

Così ad esempio: supposto che il prezzo di ricavo dello zucchero cristallino risulti di L. 218,— e che la polarizzazione media generale di tutte le Fabbriche sia di gradi 15,50, il prezzo per grado polarimetrico si determinerà nel modo seguente:

0,7416 percentuale di resa corrispondente alla polarizzazione media di 15,50 %

$218 \times 0,56 \times 0,007416 = 0,9053$ prezzo per grado polarimetrico.

Oltre al prezzo accertato come sopra detto sarà corrisposta ai coltivatori quell'integrazione di prezzo per grado polarimetrico che sarà stabilita dai Ministeri competenti.

Le Fabbriche anticiperanno tale integrazione, rimborsandosene sul fondo per l'incremento della coltivazione delle barbabietole, costituito dagli introiti dipendenti dall'aumento del prezzo dello zucchero che sarà stabilito dal Ministero delle Corporazioni a tale fine.

Il prezzo per grado polarimetrico si moltiplicherà per il totale dei quintali grado consegnati da ciascun coltivatore.

Il prodotto costituirà l'importo dovuto al coltivatore stesso come prezzo delle bietole consegnate.

Il grado polarimetrico delle barbabietole consegnate da ciascun coltivatore si determinerà col metodo di analisi di cui all'annesso Regolamento, che forma parte integrante del presente contratto.

ART. 5. — Norme di coltivazione — Il terreno dovrà essere coltivato a seconda delle buone e razionali norme agricole. Il coltivatore dovrà tagliare gli scapi delle barbabietole che montassero a seme.

ART. 6. — Scollettatura — Taglio orizzontale in modo da asportare il colletto ad un'altezza non superiore ad un centimetro dalla base dell'inserzione delle foglie e asportazione della parte rugosa da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel Regolamento per le analisi.

ART. 7. — Consegne e ricevimenti — Le consegne delle barbabietole saranno fatte dal coltivatore franco sul vagone alla stazione di _____; oppure franco nei silos della Fabbrica; oppure franco sulla barca alla piarda di S. GAETANO; oppure su camion o carro al posto di consegna di _____.

La Fabbrica s'impegna a provvedere nei posti di consegna i mezzi di trasporto atti a permettere una consegna regolare e sollecita.

Entro e non oltre il 25 Luglio 1941-XIX il C.N.P.Z. e la A.N.B. fisseranno per ogni Stabilimento la data nella quale i coltivatori avranno l'obbligo di iniziare le consegne delle bietole.

Le consegne saranno ripartite secondo i bisogni della Fabbrica la quale determinerà anche i quantitativi da consegnarsi giornalmente.

Tale distribuzione sarà fatta dalla Fabbrica con criterio unico e modalità uguali per tutti i coltivatori, tenuto conto della presunta produzione di ciascuno e della presunta durata della campagna. I quantitativi da consegnare saranno notificati settimanalmente agli interessati che dovranno attenersi salvo perdere il diritto ad una regolare consegna.

All'Ufficio Bieticolo è riservato ogni più ampio controllo in merito ai buoni.

La sospensione delle consegne e la variazione dell'entità delle medesime dovranno essere comunicate agli agricoltori possibilmente 24 ore prima.

ART. 8. — Pesi e tare — Il peso di ogni partita di barbabietole sarà accertato su apposite pesche messe a disposizione della Fabbrica presso il posto di ricevimento. Le pesate saranno controllate da un incaricato della A.N.B. il quale, ad ogni apertura della pesa, curerà con opportune operazioni di controllo che la stessa abbia la richiesta esattezza, redigendo all'uopo apposito verbale.

Il riepilogo giornaliero dei ricevimenti sarà dato in visione agli incaricati dell'A.N.B. presso ciascun posto di consegna.

La percentuale di tara di ogni partita sarà stabilita in contraddittorio fra gli incaricati della Fabbrica e quelli dell'A.N.B. a norma del Regolamento per le analisi che fa parte integrante del presente contratto.

Copia della bolletta di peso sarà messa a disposizione della A.N.B. per i prestatori d'opera.

ART. 9. — Analisi — La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata verrà accertata in contraddittorio fra analisti nominati dalla A.N.B. e dal C.N.P.Z.. Le relative analisi verranno effettuate negli appositi locali all'uopo già esistenti, indipendenti dalla Fabbrica e sufficientemente attrezzati a cura della medesima, e secondo il metodo di cui al sopra citato Regolamento.

Le zone agli effetti della determinazione del coefficiente (rapporto: polarizzazione polpa / densità sugo) verranno delimitate di comune accordo fra le Organizzazioni Bieticoltori interessate e le rispettive Fabbriche; in difetto fra la A.N.B. ed il C.N.P.Z.: arbitro in caso di contestazione il Prof. Ottavio Munerati.

Le bietole provenienti da coltivazioni irrigue e quelle provenienti da coltivazioni fatte direttamente dalla Fabbrica devono costituire zone a sè stanti.

I campioni per le analisi saranno depositati in appositi locali, adatti, in prossimità dei laboratori di analisi.

ART. 10. — Validità dati — I dati accertati in contraddittorio sono definitivi, salvo i casi di legge.

ART. 11. — Personale — Il personale addetto alle pesche e alle tare sarà assunto e pagato dalla Fabbrica, mentre il personale addetto alle analisi sarà assunto e pagato dal C.N.P.Z..

Il personale che sarà assunto dalla A.N.B. e dalle Organizzazioni bieticoltori per eseguire in contraddittorio i pesi, le tare e le analisi, sarà pagato dalla A.N.B. e dalle Organizzazioni bieticoltori.

La A.N.B. ed il C.N.P.Z. avranno la più ampia facoltà di controllo su tutte le operazioni di pesatura, taratura, analisi delle barbabietole e consegna delle polpe.

Le Parti si impegnano reciprocamente a prendere a carico del personale loro dipendente, addetto a tali operazioni e controlli, quei provvedimenti che saranno giustificati da fatti constatati dalla A.N.B. e dal C.N.P.Z. per le operazioni e controlli analisi, e dalla A.N.B. e dalla Fabbrica per le operazioni e controlli pesi e tare.

In caso di disaccordo la vertenza verrà demandata alla Commissione prevista dal Regolamento per le analisi.

ART. 12. — Spese per analisi — Le spese d'impianto, la provvista del materiale necessario ai Laboratori di analisi e relativi rifornimenti, le spese di esercizio e trasporto campioni saranno a totale carico della Fabbrica. Questa tratterrà ai coltivatori e verserà agli Enti che le saranno indicati dalla A.N.B. la spesa sostenuta dalle Organizzazioni dei bieticoltori per i controlli di analisi, pesi e tare, addebitandola a tutte le partite di bietole consegnate alla Fabbrica in proporzione al rispettivo quintalato. Per le barbabietole provenienti da coltivazioni fatte direttamente dalla Fabbrica la trattenuta sarà versata sulla sola quota di spettanza dei prestatori d'opera.

ART. 13. — Compensi di trasporto — A titolo di indennità per le spese di trasporto saranno corrisposti ai coltivatori i seguenti compensi.

Per le barbabietole consegnate franco nei silos della Fabbrica: Lit. 0,30 per ogni Q.le netto per il primo chilometro; Lit. 0,20 per ogni Q.le netto e per ogni chilometro, per i chilometri successivi fino al quindicesimo incluso. Nessun compenso per i chilometri oltre il quindicesimo.

Per le barbabietole consegnate franco su vagone, su barca, su camion o carro nelle stazioni o piarde: Lit. 0,25 per ogni Q.le netto per il primo chilometro; Lit. 0,15 per ogni Q.le netto e per ogni chilometro, per i chilometri successivi fino al quindicesimo incluso. Nessun compenso per i chilometri oltre il quindicesimo.

Agli effetti dei compensi chilometrici la distanza verrà commisurata al più breve percorso, su strade aperte al pubblico transito, tra il centro della coltivazione e la Fabbrica.

La eventuale maggiorazione che venisse stabilita dai Ministeri competenti a titolo di compenso di trasporto, a carico del fondo per l'incremento della coltivazione delle barbabietole, sarà pagata col saldo di cui al successivo Art. 15.

ART. 14. — Sovvenzioni — Sarà accordata, a richiesta del coltivatore e con le garanzie di consuetudine e di legge, una sovvenzione per i lavori di coltivazione delle barbabietole di Lit. 750 (settecentocinquanta) per ettaro impegnato, che verrà pagata dopo avvenuto il diradamento delle bietole. Il coltivatore dovrà corrispondere sulla somma ricevuta l'interesse annuo ad un tasso pari a quello ufficiale di sconto della Banca d'Italia aumentato dell'uno per cento (1 %).

Tale sovvenzione, come quella per la somministrazione del seme, si intende garantita dal privilegio di cui all'articolo 1958 del Codice Civile.

Il coltivatore avrà l'obbligo di denunciare alla Fabbrica, mediante lettera raccomandata, le eventuali sovvenzioni avute sulle coltivazioni di barbabietole dagli Istituti che esercitano il credito agrario, in qualunque momento tali sovvenzioni siano accordate.

ART. 15. — Pagamenti — Durante il corso delle consegne sarà pagato settimanalmente ai coltivatori un acconto di Lit. 12,50 (dodici e cent. cinquanta) per quintale netto sulle bietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni e sovvenzioni in natura e danaro.

La Fabbrica potrà trattenere ratealmente le anticipazioni fatte ai coltivatori.

Entro sessanta giorni dal termine delle consegne della Fabbrica sarà pagato un ulteriore acconto fino a raggiungere Lit. 1,— (una) per grado polarimetrico, più i compensi di trasporto, deduzione fatta del debito del coltivatore, come più sopra; ed entro il 31 Gennaio 1942-XX L. 0,10 per grado polarimetrico.

L'eventuale saldo dovuto al coltivatore sarà pagato otto giorni dopo la determinazione del prezzo dello zucchero di cui all'Art. 4 della Convenzione.

Tanto sui sopra menzionati acconti di L. 1,— e di L. 0,10, quanto sull'eventuale saldo definitivo di cui sopra, dal 15 Ottobre 1941-XIX al giorno stabilito dalla Fabbrica per il pagamento, decorrerà a favore del coltivatore l'interesse annuo ad un tasso pari a quello ufficiale di sconto della Banca d'Italia aumentato dell'uno per cento (1 %).

A ciascun coltivatore entro il 31 Dicembre 1941-XX sarà rilasciato dalla Fabbrica un documento indicante il quantitativo complessivo di barbabietole consegnate, il corrispondente quantitativo di quintali grado e gli acconti ricevuti dal coltivatore sulle barbabietole stesse, con l'impegno della Fabbrica di versare il saldo eventualmente dovuto ad una Banca indicata dal coltivatore.

I rapporti nascenti dal presente contratto saranno regolati da un conto corrente al quale sarà dato lo stesso numero del presente contratto.

ART. 16. — Credito Agrario — Agli effetti ed in dipendenza della legge sul credito agrario la Fabbrica ha la facoltà di eseguire le sovvenzioni e i pagamenti delle barbabietole a mezzo degli Istituti che esercitano tale credito.

ART. 17. — Polpe — Il coltivatore avrà diritto di ritirare dal posto di consegna delle barbabietole indicato nel presente contratto, restando a suo carico le spese di trasporto e facchinaggio, fino a 55 (cinquantacinque) quintali, peso accertato in Fabbrica, di polpe fresche per 100 quintali di barbabietole consegnate in peso netto.

Si chiarisce che con la denominazione di polpe fresche si intende di indicare le fettucce di barbabietole esaurite così come escono dalla Fabbrica ed aventi circa il 6 % di sostanza secca.

La determinazione della sostanza secca, a richiesta di una delle Parti, sarà fatta accertando la media dei risultati delle analisi dei campioni prelevati durante le consegne di una giornata, all'atto del carico, in contraddittorio fra un Rappresentante del C.N.P.Z. ed uno della A.N.B..

Di tale percentuale di polpe fresche:

Q.li 40 saranno dati gratuitamente,

» 15 saranno addebitati al coltivatore, per Q.le, al prezzo di L. 1,90.

Il prezzo delle polpe fresche ritirate durante la campagna in più del 55 % non potrà superare le L. 2,— per Q.le.

Il coltivatore dovrà dichiarare entro il 15 Giugno 1941-XIX se intende ritirare le polpe fresche.

In mancanza di questa dichiarazione nel termine stabilito si intenderà che ha rinunciato alle polpe fresche. Come compenso per la rinuncia, e limitatamente alla parte di polpe fresche concesse gratuitamente (40 %), spetteranno al coltivatore centesimi 23 per quintale di barbabietole consegnate in peso netto.

Il coltivatore avrà l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole, e potrà ritirare, entro sei giorni dal termine delle consegne, ma non oltre il termine della lavorazione delle bietole, le polpe fresche spettantigli sulle barbabietole da lui consegnate nell'ultima settimana.

La Fabbrica però dovrà disporre i servizi in modo che sia facilitato il ricevimento delle polpe. La distribuzione delle polpe verrà regolata mediante buoni rilasciati dalla Fabbrica con identiche modalità per tutti i coltivatori.

Le quote non ritirate regolarmente saranno stornate senza che il coltivatore abbia diritto a compenso alcuno.

Qualora la Fabbrica, per fatto indipendente dalla propria volontà, si trovasse nella impossibilità di consegnare, in tutto o in parte, al coltivatore la percentuale di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la Fabbrica dovrà, a sua scelta:

a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnato valevole per altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;

b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore dovrà ritirare entro 45 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole;

c) oppure consegnargli 50 Kg. di polpe secche, sacco escluso, per ogni 100 quintali di barbabietole;

d) oppure corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione pari al prezzo delle polpe di cui sopra.

ART. 18. — Trattenule — Oltre a quanto stabilito nell'Art. 12, verrà trattenuta a tutti i coltivatori la quota di centesimi 20 per Q.le netto di bietole. Per le barbabietole provenienti da coltivazioni fatte direttamente dalla Fabbrica, la trattenuta sarà versata sulla sola quota di spettanza dei prestatori d'opera. Le quote saranno dal C.N.P.Z. raccolte presso i singoli Stabilimenti, e versate alla A.N.B. come segue:

1) Lit. 0,10 per Q.le netto di barbabietole indistintamente per tutti i coltivatori per le spese di stipulazione ed esecuzione del contratto.

2) Lit. 0,10 per Q.le netto di barbabietole per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici della A.N.B., nonché per il perfezionamento e l'incremento della coltivazione delle barbabietole in Italia mediante:

a) la sperimentazione agraria in rapporto alla bieticoltura;

b) la propaganda per l'alimentazione del bestiame utilizzando in modo razionale i sottoprodotti delle Fabbriche;

c) lo studio ed il perfezionamento dei mezzi di lotta contro le malattie della bietola;

d) corsi di istruzione professionale alle maestranze addette alla bieticoltura;

e) borse di studio.

Gli elenchi dei soci saranno comunicati dalla A.N.B. alle Fabbriche interessate entro il mese di Agosto 1941-XIX.

Le trattenute di cui al presente articolo e quelle di cui all'Art. 12 saranno versate entro 45 giorni dalla chiusura dei ricevimenti di ogni singola Fabbrica.

ART. 19. — Cedibilità del contratto — La Fabbrica si riserva il diritto di cedere il presente contratto ad altra Fabbrica sotto la garanzia del C.N.P.Z. e senza che la cessione possa alterare le condizioni del presente contratto.

ART. 20. — Elezione di domicilio — Per tutto quanto si riferisce al presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio come segue:

la Società presso la Fabbrica;

il coltivatore presso l'Ufficio della A.N.B. di

S. DONA DI PIAVE

Società

"ERIDANIA", Zuccherifici Nazionali

Stabilimento di GEGGIA (Venezia)

Stabilimento di

"Amici della Zuccherificio di Ceggia"